

Informativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle proposte per la regolamentazione delle attività sportive in emergenza COVID-19.

Repertorio atti n. 5 /CSR del 12 gennaio 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 gennaio 2022:

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

VISTA la nota del 12 gennaio 2022, acquisita al protocollo DAR n. 529 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato trasmesso dagli Uffici del Sottosegretario allo Sport il documento in oggetto al fine di rendere l'informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

TENUTO CONTO che il predetto documento reca le proposte per la regolamentazione delle attività sportive in emergenza COVID-19 considerando le attività sportive alla stregua delle altre attività produttive ed evidenziando la necessità di trovare delle regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurarne parità di trattamento e per dare certezza al loro prosieguo;

CONSIDERATO che detto documento, con nota DAR n. 545 del 12 gennaio 2022, è stato trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome e ai Ministeri interessati;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport ha illustrato i contenuti del predetto documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO, in particolare, che nel predetto documento viene proposto:

1. di prevedere, alla luce dello scenario epidemiologico attuale, per la sorveglianza l'utilizzo di tamponi antigenici/molecolari, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della Salute;
2. in presenza di un caso positivo all'interno del Gruppo Squadra:
 - che i soggetti positivi vengano messi in isolamento, monitorati e controllati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- per i contatti ad alto rischio (soggetti del Gruppo Squadra esposti all'interno del Gruppo o in ambito comunitario): test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni e obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Il protocollo si applica indipendentemente dallo stato vaccinale. Va comunque effettuato un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara;
 - per i contatti a basso rischio (soggetti che entrano in contatto con il Gruppo Squadra anche in maniera non continuativa): si applicano le misure previste dalle indicazioni ministeriali, anche in relazione allo stato vaccinale. È raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 in ambito lavorativo;
3. di prevedere che, con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti, venga bloccato l'intero Gruppo Squadra;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, On. Mariastella Gelmini, ha evidenziato che sul documento di cui trattasi occorrerà acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno preso atto della informativa in argomento;

PRENDE ATTO

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'informativa sulle proposte per la regolamentazione delle attività sportive in emergenza COVID-19, trasmessa dagli Uffici del Sottosegretario allo Sport ed acquisita al protocollo DAR n. 529 del 12 gennaio 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Firmato digitalmente
da SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIDERAZIONI

- Le attività sportive sono da considerare alla stregua delle altre attività produttive. Questi aspetti vengono spesso sottovalutati e comportano conseguenze – economiche e gestionali – ben più gravi della mera sospensione dell'attività sportiva.
- Il sistema sportivo, peraltro, va ben aldilà dell'"auto-sorveglianza" cui tutti i cittadini devono oggi attenersi. I gruppi squadra sono costantemente monitorati dal medico sociale aderente alla Federazione Medici Sportivi Italiani (come da Protocolli Federali) e svolgono ogni attività sotto il suo controllo. Siamo, pertanto, di fronte ad un regime ben più controllato, che può qualificarsi come "sorveglianza vigilata" (dal medico sociale).
- È pertanto necessario trovare delle regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attività sportive.

LE PROCEDURE ATTUALI

In caso di positivi all'interno del Gruppo Squadra (che si intende costituito, coerentemente con le definizioni di cui al Piano Medico Operativo COVID-19 redatto dall'UEFA per Euro 2020, dagli atleti che partecipano alla gara, insieme al personale tecnico e operativo come allenatori, assistenti, fisioterapisti, medici che fanno ingresso nell'impianto sportivo e sono a contatto con l'attività sportiva) sono al momento in vigore due procedure applicabili dalle ASL/ATS:

- a) **la quarantena dell'intero Gruppo Squadra**, e cioè lo strumento introdotto dalla circolare n. 21463 del 18 giugno 2020 del Ministero della Salute, che rende non necessaria la quarantena domiciliare dell'intero Gruppo Squadra in caso di accertamento di positività all'interno dello stesso, prevedendo espressamente che i componenti del Gruppo Squadra risultati negativi al test molecolare nelle quattro ore antecedenti alla gara possano accedere all'impianto sportivo e, disputata la gara, riprendano il periodo di quarantena fino al termine previsto;
- b) **la cd "auto-sorveglianza"**, cioè il regime previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e, soprattutto dalla circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute, che prevede:
 - (i) per i soggetti che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione del Booster, **il regime dell'auto-sorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, ed effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto);
 - (ii) per i soggetti che, invece, abbiano completato il ciclo vaccinale primario da oltre 120 giorni, un obbligo di quarantena di 5 giorni con tampone antigenico o molecolare finale dall'esito negativo.



PROPOSTE

Obiettivo generale: ridurre il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 dei partecipanti, a vario titolo, alle competizioni sportive, anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle competizioni stesse.

Sono necessarie misure temporanee specifiche, da adattare comunque in considerazione dello scenario epidemiologico, che prevedano (come in altri setting specifici, es. Sanità, Scuola) una gradazione delle misure cui sottoporre i componenti del Gruppo Squadra in presenza di una o più positività e che devono rappresentare le indicazioni ministeriali a cui fare specifico riferimento.

È necessario, pertanto:

1. alla luce dello scenario epidemiologico attuale, prevedere per la sorveglianza l'utilizzo di tamponi antigenici/molecolari, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministero della Salute;
2. in presenza di **un caso positivo** all'interno del Gruppo Squadra:
 - i soggetti positivi vengono messi in isolamento, monitorati e controllati nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - contatti ad alto rischio (soggetti del Gruppo Squadra esposti all'interno del Gruppo o in ambito comunitario): test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni e obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Il protocollo si applica indipendentemente dallo stato vaccinale. Va comunque effettuato un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara;
 - contatti a basso rischio (soggetti che entrano in contatto con il Gruppo Squadra anche in maniera non continuativa): si applicano le misure previste dalle indicazioni ministeriali, anche in relazione allo stato vaccinale. È raccomandato l'utilizzo della mascherina FFP2 in ambito lavorativo.
3. prevedere che con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l'intero Gruppo Squadra.

